

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 177

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

VINCENZA BONO PARRINO

per i reati di cui agli articoli 81, commi 1 e 2, 648, 61, numeri 2 e 7, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (ricettazione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

il 17 giugno 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 17 giugno 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE Ordinario di Milano

N. 8655/92 R.G.

Milano, 7.6.1993

AL

SIGNOR PRESIDENTE DEL

SENATO DELLA REPUBBLICA

R O M A

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano nei confronti della Senatrice Vincenza BONO PARRINO, nata ad Alcamo il 29.10.1942.

1- Premessa.

Nell'ambito dei procedimenti 6380/91, 8655/92, 522/93, 706/93 ed in altri connessi e collegati é emersa una pluralità di fatti giuridicamente qualificabili come falsi in bilancio, turbata libertà degli incanti, violazioni della disciplina sul finanziamento dei partiti politici e delle loro articolazioni, corruzioni, concussioni ed altri reati contro la pubblica Amministrazione e contro il patrimonio.

Sono stati infatti individuati pagamenti di somme di denaro o conferimenti di altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e ad esponenti politici con riferimento alla gestione di enti, aziende pubbliche, società con capitale controllato da enti pubblici ed usufruenti di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici, concessionarie esclusive per la progettazione e costruzione di opere pubbliche.

E' stato in particolare accertato che, nell'area milanese, in tutti i settori sottoposti ad indagine la gestione di numerosi enti pubblici e di società a partecipazione pubblica (P.A.T., I.P.A.B., M.M., A.T.M., S.E.A., A.E.M., A.M.S.A.) era caratterizzata dalla percezione di ingenti somme di denaro, al fine di manipolare le gare attraverso le quali venivano assegnati i

lavori, alleggerire i controlli sulla loro esecuzione, prevenire intralci nella loro gestione, evitare gravosi ritardi nei pagamenti da parte degli enti. Tali somme solo in parte - e non sempre - venivano trattenute da coloro che le avevano richieste o comunque ricevute. Più spesso venivano a loro volta versate ad esponenti politici i quali, titolari o meno cariche pubbliche, avevano o avrebbero successivamente svolto quanto meno una funzione di garanzia (direttamente ovvero attraverso la loro influenza su chi le cariche pubbliche ricopriva) nell'esercizio delle potestà pubbliche connesse alla aggiudicazione dei contratti ed alla loro esecuzione.

Nel prosieguo delle indagini sono via via emersi reati connessi, non più circoscritti alla sola area milanese, bensì riferibili ad appalti pubblici (e più in generale a rapporti con la pubblica Amministrazione) intervenuti nella Regione Lombardia. Così questo Ufficio si è dovuto occupare delle illicite commesse in tema di discariche, di ospedali, di appalti delle Ferrovie Nord Milano ecc., con riferimento a situazioni od enti di livello regionale.

Si è ulteriormente potuto constatare che fenomeni analoghi a quelli verificatisi in Lombardia, coinvolgevano enti omologhi di altre regioni (ad esempio ACEA, ATAC e ACOTRAL in Roma) e che lo stesso metodo di aggiudicazione e gestione degli appalti veniva applicato a opere pubbliche

eseguite sull'intero territorio nazionale quali: lavori sulle strade nazionali e sulle autostrade, costruzione di istituti penitenziari, lavori e forniture per centrali ENEL ecc. (le citazioni sono a titolo di esempio).

Di tali risultanze si è dato conto nelle richieste di autorizzazione a procedere nei confronti dei Deputati Renato ALTISSIMO, Luigi BARUFFI, Giancarlo BORRA, Antonio CARIGLIA, Giovanni CERVETTI, Benedetto CRAXI, Cesare CURSI, Paris DELL'UNTO, Antonio DEL PENNINO, Gianni DE MICHELIS, Agostino MARIANETTI, Renato MASSARI, Elio MENSURATI, Gabriele MORI, Sergio MORONI, Paolo PILLITTERI, Pierluigi POLVERARI, Raffaele ROTIROTI, Italice SANTORO, Giorgio SANTUZ, Vittorio SBARDELLA, Bruno TABACCI, Carlo TOGNOLI e dei Senatori Franco BONFERRONI, Severino CITARISTI, Francesco FORTE, Giorgio GANGI, Cesare GOLFARI, Giorgio MOSCHETTI, Angelo PICANO, Franco REVIGLIO DELLA VENERIA, Giuseppe RESTA e Giuseppe SANTONASTASO il cui testo si allega in copia.

Sono infine emersi numerosi fatti afferenti il pagamento di tangenti nel settore del recupero dei beni culturali nel cui ambito si sono ravvisate responsabilità a carico della Sen. BONO PARRINO.

2 - I fatti ascritti alla Sen. BONO PARRINO.

Ugo MONTEVECCHI, amministratore delegato di FIAT ENGINEERING e di FIAT IMPRESIT, nonchè vice presidente di COGEFAR IMPRESIT, riferiva (int. 28.4.1993 e 5.5.1993) che:

- nel 1988 il Ministero dei Beni Culturali aveva predisposto un programma di interventi per il recupero di taluni beni culturali, finanziati con fondi FIO;
- il bando di gara era estremamente selettivo in quanto riservato alle sole imprese aventi qualifica "3A illimitata" di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, all'epoca posseduta solo da circa 10 - 15 imprese italiane;
- fu costituita una associazione temporanea di imprese composta da FIAT ENGINEERING, BORINI, GUERRINI e IMPRESIT che, in data 18.10.1988 ottenne concessione per 3 interventi:
 - * reggia di Caserta;
 - * museo archeologico di Firenze;
 - * mura e infrastrutture di Lucca;per un valore complessivo dei lavori di circa 60.000.000.000 di lire;
- in relazione a tale vicenda il raggruppamento di imprese aveva dovuto versare denaro all'architetto GALLITELLI di

- Napoli, il quale aveva richiesto al collaboratore del MONTEVECCHI arch. PARACCHINETTO la somma di lire 1.500.000.000 di lire destinati, a dire del GALLITELLI, a politici ed alla struttura ministeriale;
- l'iniziale pretesa venne poi ridotta a lire 600.000.000, anticipata dalle società BORINI e GUERRINI e per metà rimborsata dalle società del gruppo FIAT;
 - in relazione alla vicenda in questione il MONTEVECCHI aveva versato l'ulteriore somma di lire 100.000.000 a favore del Sen. Severino CITARISTI, come da specifica richiesta che questi aveva rivolto al PARACCHINETTO;
 - il versamento era avvenuto con accredito effettuato in data 23.3.1990 della somma di dollari USA 79.583 sul conto MELLY 87 - att. Mr. BENVENISTE, presso la TRADE DEVELOPMENT BANK - di Ginevra, Confederazione Elvetica;
 - nel marzo 1990 il Ministero dei Beni Culturali aveva emanato un altro bando di concorso per vari interventi ed un raggruppamento di imprese (composto da FIAT ENGINEERING, E.S.S.P.A - controllata da IMPRESIT - , C.M.C., ZOPPOLI & PULCHER e BORINI) si era aggiudicato i lavori per il restauro del centro antico di Benevento;
 - in relazione a questi lavori furono versati 600.000.000 di lire al GALLITELLI di cui 160.000.000 a carico di FIAT ENGINEERING ed il resto in buona parte dalla BORINI.

Le dichiarazioni di Ugo MONTEVECCHI trovavano conferma

in quelle rese da Marco BORINI e Gastone GUERRINI, nonché nella documentazione bancaria di supporto.

Antonio GALLITELLI, socio della E.P.C. S.r.l., società di ingegneria, riferiva (int. 14.5.1993 e 18.5.1993):

- di aver assiduamente frequentato il Ministero dei Beni Culturali, nell'ambito della sua attività ed in considerazione dell'amicizia che lo legava al dott. Giovanni NATOLI (successivamente deceduto), vice capo di gabinetto e poi direttore generale del personale di tale Ministero;
- di essere stato ricevuto dal Ministro dell'epoca Senatrice BONO PARRINO, alla quale aveva segnalato che il sistematico affidamento di lavori a trattativa privata ad aziende del gruppo ITALSTAT aveva bloccato il mercato e che, invece, il ricorso a gara pubblica avrebbe consentito anche l'ingresso di privati con vantaggi generali, anche sotto il profilo di eventuali contribuzioni al P.S.D.I.;
- che, ottenuta la disponibilità del Ministro, aveva contattato il PARACCHINETTO, poi il MONTEVECCHI ed il BORINI, nonché vari altri imprenditori quali Antonio ROMAGNOLI, DI FALCO, CARRASSI, MALTAURO, MARI, CICI ed altri;
- tutti costoro si dichiararono interessati a partecipare a tali iniziative e disposti a versare contributi al P.S.D.I.;

- ritornato dal Ministro BONO PARRINO apprese che ITALSTAT si opponeva all'apertura ai privati e gli venne suggerito di prendere contatto con Alberto Mario ZAMORANI, con il quale concordò che alle imprese ITALSTAT sarebbe stato garantito almeno il 40 % dei lavori, nonché - al fine di assicurare una ristretta partecipazione alla gara - la limitazione alle sole imprese con qualifica 3/A;
- vennero predisposti i bandi e fu costituita una commissione aggiudicatrice, di cui faceva parte -in posizione di rilievo - il NATOLI, mentre le imprese avevano raggiunto intese fra loro;
 - dopo l'espletamento delle gare incontrò nuovamente il Ministro BONO PARRINO, che richiese il versamento di una somma pari al 2 % sui finanziamenti man mano erogati;
 - analogamente si condusse quanto ai fondi FIO del 1990 e poiché era subentrato quale Ministro alla Sen. BONO PARRINO l'On. Ferdinando FACCHIANO, chiese istruzioni al Sen. CARIGLIA, il quale gli disse che le somme avrebbero dovuto essere a lui versate tramite Roberto BUZIO;
 - complessivamente aveva ricevuto 4.600.000.000 per i fondi F.I.O. 1988 e 750.000.000 per i fondi FIO 1990 ed aveva così distribuito la somma complessiva di lire 5.350.000.000:
 - * lire 2.700.000.000 alla Sen. BONO PARRINO tra il novembre 1988 ed il marzo 1992;

- * lire 400.000.000 al segretario amministrativo del PSDI Alberto CIAMPAGLIA tra la metà del 1989 ed il 1991;
- * lire 1.100.000.000 al segretario amministrativo della DC Sen. Severino CITARISTI tra la fine del 1989 ed il 1991;
- * lire 100.000.000 al segretario amministrativo del P.S.I. Vincenzo BALZAMO nel luglio 1991;
- * lire 1.000.000.000 all'On. Antonio CARIGLIA tramite Roberto BUZIO tra la metà del 1989 e al fine del 1990.

Le dichiarazioni del GALLITELLI sulla percezione da parte sua delle somme sono state confermate da numerosi imprenditori, nonché da Roberto BUZIO.

3) I reati ipotizzati.

Va anzitutto premesso che non si è ritenuto che i fatti esposti integrino ipotesi di reato ministeriale, difettando qualsiasi intervento diretto del Ministro dei Beni Culturali con atti propri, tanto più che il reato è proseguito con identiche modalità anche dopo la sostituzione del Ministro BONO PARRINO.

D'altro canto gli stretti rapporti tra il GALLITELLI ed il NATOLI, membro della commissione di aggiudicazione, sono sufficienti a dar conto dell'ipotizzato concorso del pubblico ufficiale competente.

Allo stato degli atti non vi sono neppure univoci elementi per affermare il concorso della Senatrice BONO PARRINO nella condotta ascrivibile al deceduto NATOLI ed al GALLITELLI e cioè nella predisposizione di accordi fra le imprese tollerati dalla commissione aggiudicatrice, di cui il NATOLI faceva parte, con conseguente ipotizzabilità del delitto di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio.

Infatti la generica disponibilità mostrata dalla Senatrice BONO PARRINO prima della commissione dei reati sembrerebbe essere relativa al compimento di atto lecito (l'apertura di mercato ai privati) e non contrario ai doveri d'ufficio.

Riservata pertanto ogni valutazione sulla qualificazione giuridica dei fatti alle ulteriori risultanze, a carico della Senatrice BONO PARRINO è stato ipotizzato il delitto di ricettazione continuata, attesa la certa conoscenza della provenienza da delitto delle somme.

Le condotte descritte integrano altresì palesemente il concorso nel delitto di cui agli artt. 7 L. 2 maggio 1974 n. 195 e 4 L. 18 novembre 1981 n. 659, attesa la qualità soggettiva del percipiente.

Infatti, premesso che i delitti in questione concorrono formalmente con quelli di corruzione o di ricettazione, essendo le relative norme incriminatrici poste a tutela di beni giuridici diversi, i versamenti di denaro di cui alle imputazioni sono tutti avvenuti in violazione delle forme previste dalla legge sul finanziamento ai partiti ed erano comunque (per le esposte ragioni) vietati dalla legge penale.

E' stata quindi ipotizzata anche tale fattispecie nonché la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 del codice penale.

La competenza appartiene a questo Ufficio ai sensi degli artt. 6, 8, 12, 15 e 16 del codice di procedura penale, in quanto la violazione della normativa sul finanziamento dei partiti politici è ascritta alla Senatrice BONO PARRINO in concorso necessario con quella contestata al

GALLITELLI ed agli imprenditori eroganti.

I reati a costoro attribuiti sono poi connessi ex art. 12 lett. b) ad altri più gravi e comunque antecedenti consumati in questo circondario.

4) Richiesta di autorizzazione a procedere.

Alla luce di quanto fino ad ora esposto, non apparendo manifestamente infondata la notizia di reato, va formulata richiesta di autorizzazione a procedere ed al compimento degli atti di indagine di cui all'art. 343 comma 2 del codice di procedura penale (che comprendendo anche atti a sorpresa non possono essere meglio indicati pena la loro totale inefficacia);

P.Q.M.

visti gli artt. 273, 274, 275, 343, 344 c.p.p.;

IL PUBBLICO MINISTERO

ai sensi dell'art. 68 della Costituzione della Repubblica;

CHIEDE

l'autorizzazione a procedere ed a compiere gli atti di indagine di cui all'art. 343 comma 2 c.p.p. (per i quali ai sensi dell'art. 68 della Costituzione della Repubblica si ritenga necessaria espressa autorizzazione) nei confronti della Senatrice Vincenza BONO PARRINO per i seguenti reati:

1) del delitto di cui agli artt. 81 commi 1 e 2 - 648 - 61 n. 2 e 7 C.P. - 7 legge 2 maggio 1974 n.195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e violando con ciascuna diverse disposizioni di legge, nella sua qualità di Senatore della Repubblica, riceveva da Antonio Gallitelli la complessiva somma di lire 2.700.000.000, compendio di delitti contro la pubblica Amministrazione o in danno della stessa e versati comunque senza deliberazione dell'organo sociale e iscrizione a bilancio delle società eroganti.

Con le aggravanti, quanto alla fattispecie di ricettazione, di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti e di aver ricevuto somme di ammontare tale da cagionare un danno patrimoniale di particolare gravità.

In Roma dal novembre 1988 al marzo 1992 (limitatamente al periodo successivo al 24.10.1989 quanto alla violazione della normativa sul finanziamento dei partiti, essendo i fatti antecedenti estinti per intervenuta amnistia).

Si allegano gli atti di cui all'accluso elenco.

Il Procuratore della Repubblica

Dr Antonio Di Pietro **Sostituto**

Dr Gerardo Colombo **Sostituto**

Dr Piercamillo Davigo **Sostituto**

Dr Gerardo D'Ambrosio **Aggiunto**

Dr Francesco Saverio Borrelli